



STATUTO

Articolo 1: FINALITA'

E' costituita con durata illimitata una associazione denominata "EDUMOTO" (associazione Culturale di Insegnanti Laureati in scienze motorie e diplomati ISEF) senza alcun indirizzo di carattere politico e religioso, senza fine di lucro e retta da meccanismi elettivi democratici che ha il fine:

- a) di promuovere la diffusione della cultura dell'educazione fisica, motoria e dello sport e l'attività sportiva;*
- b) di favorire l'aggiornamento professionale e culturale dei propri associati e di tutelarne gli aspetti professionali;*
- c) di proporsi come interlocutore con quanti istituzionalmente preposti all'attuazione dei fini sopra citati;*
- d) di collaborare a tali fini con quanti citati al punto c;*

L'associazione potrà aderire ad altre associazioni che perseguano in parte o del tutto le finalità sopra citate.

Articolo 2: ATTIVITA'

L'attività dell'associazione si svolgerà secondo le norme del presente statuto e degli eventuali emanandi regolamenti. Copia del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno e successive modificazioni saranno a disposizione di ogni associato.

Articolo 3: SEDE

La sede dell'associazione è in Milano, presso Sig.ra Trequatrini Elena via Gaeta 16 e può essere trasferita ad altro indirizzo con delibera del consiglio direttivo.

Articolo 4: MODIFICA DELLO STATUTO

Lo statuto potrà essere modificato su elaborazione e proposta del consiglio direttivo e successiva delibera dell'assemblea straordinaria dell'associazione mediante approvazione da parte dei due terzi dei votanti.

Articolo 5: SOCI

L'associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- a) soci fondatori*
- b) soci ordinari*
- c) soci aggregati*
- d) soci onorari*

- Soci fondatori sono i diplomati ISEF ed i Laureati in Scienze Motorie che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;

- Soci ordinari sono i diplomati ISEF ed i Laureati in Scienze Motorie che aderiscono all'associazione in data successiva a quella della fondazione;

- Soci aggregati sono gli studenti di Scienze Motorie, docenti in possesso di altra laurea e altre persone interessate a conseguire il fine sociale che aderiscono all'associazione;

- Soci onorari sono coloro che sono ammessi a far parte dell'associazione, su proposta del consiglio direttivo, per particolari meriti evidenziati nel conseguimento dei fini sociali.

Il numero dei soci è illimitato, la qualifica di socio è nominativa e non trasferibile a terzi.



Articolo 6: AMMISSIONE SOCI

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, avviene a domanda dell'interessato ed è deliberata dal Consiglio Direttivo che potrà accettare o respingere la domanda dell'aspirante socio. Il nuovo socio è accettato con la votazione favorevole dei due terzi dei componenti; non possono essere ammessi come soci coloro i quali abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi.

Per essere ammessi come soci è necessario aver compiuto la maggiore età. Il socio, con la sua domanda di ammissione si impegna ad osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni degli organi statutari. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo anche su proposta dell'assemblea.

Articolo 8: PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- dimissione volontaria;
- radiazione per aver danneggiato e/o offeso l'associazione o per indegnità;
- morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo;
- inadempienze di cui all'articolo 22 del presente statuto;
- scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto.

Articolo 9: QUOTE SOCIALI

Ogni socio, (tranne i soci onorari e i soci aggregati se studenti), dovrà versare annualmente, entro la data di convocazione dell'assemblea ordinaria stabilita dal Consiglio Direttivo la quota sociale e/o eventuali contributi stabiliti dall'assemblea dei soci nei termini e nell'entità da essa indicati.

I versamenti di quote e/o di contributi associativi sono effettuati a fondo perduto; non è possibile richiedere all'associazione quanto versato nel rispetto delle norme del presente statuto. I soci inadempienti che non provvederanno entro i 30 giorni successivi al pagamento delle quote sociali e/o dei contributi scaduti di cui sopra saranno dichiarati sospesi da ogni diritto sociale dal Consiglio direttivo compreso il diritto di voto. Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per ulteriori 60 giorni comporterà l'esclusione del socio inadempiente dall'associazione; tale esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10: ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- L'assemblea
- Il presidente
- Il consiglio direttivo

Tutte le cariche sociali, avendo carattere onorario, sono conferite ed accettate a titolo gratuito.

I soci fondatori ed i soci ordinari in regola con quanto previsto dal presente statuto hanno diritto di intervento e di voto e possono essere eletti dall'assemblea. I soci aggregati in regola con le norme del presente statuto ed i soci onorari hanno diritto di intervento in assemblea ma non hanno diritto di voto né possono essere eletti dall'assemblea.

Articolo 11: SEGRETARIO, TESORIERE, REVISORI DEI CONTI e PROBI VIRI

Il segretario coadiuva il presidente, redige i verbali delle riunioni di consiglio direttivo e collabora col tesoriere per la tenuta della contabilità dell'associazione.

Nel caso in cui il consiglio direttivo lo reputi necessario può nominare un vice segretario.

Al tesoriere, spettano le funzioni di cassiere dell'associazione, è responsabile delle somme affidategli ed è tenuto a presentare i conti a richiesta del consiglio direttivo. Il tesoriere è responsabile del tesseramento e verifica periodicamente la posizione contabile degli aderenti all'associazione, riferendo al consiglio direttivo eventuali irregolarità protratte nel tempo.

Il collegio di revisori dei conti è composto da due membri che controllano la contabilità sociale ed accertano la situazione di cassa annualmente o quando richiesto dal consiglio direttivo.

I probiviri hanno il compito di vigilare sulla correttezza, lealtà e fedeltà degli associati nei confronti dell'associazione. Riferiscono al consiglio direttivo per i provvedimenti da assumere verso eventuali comportamenti che abbiano danneggiato, disonorato ed offeso l'associazione. Fanno parte di diritto del collegio arbitrale di cui all'articolo 22 del presente statuto.

Le figure di cui ai precedenti commi sono nominate dal consiglio direttivo che le sceglie tra i soci aventi diritto di voto.

Le figure di cui ai precedenti commi che si assenteranno a tre sedute consecutive di consiglio direttivo regolarmente convocato saranno considerati dimissionari e potranno essere sostituiti da altri nominati dal consiglio direttivo scelti tra i soci aventi diritto al voto.

Articolo 12: COMITATO ESECUTIVO

E' composto dal presidente, dal vice presidente e dal segretario; deve curare e concretizzare le delibere ed i programmi stabiliti dal consiglio direttivo e controllarne periodicamente l'avanzamento.

Qualora il presidente ne ravvisi la necessità il comitato esecutivo può sostituirsi al consiglio direttivo per deliberare su argomenti urgenti che necessitano di decisioni immediate. Le decisioni così assunte devono essere ratificate, pena la nullità, alla prima successiva riunione del consiglio direttivo.

Articolo 13: ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci è convocata in seduta straordinaria ed ordinaria dal consiglio direttivo con avviso contenente l'ordine del giorno inviato ai soci almeno otto giorni prima della convocazione stessa.

L'assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il trentuno di marzo di ogni anno con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

La seduta dell'assemblea straordinaria può essere convocata dal consiglio direttivo o richiesta da almeno metà dei soci aventi diritto al voto con motivazione scritta che il consiglio direttivo si riserva di accogliere.

Articolo 14: PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Hanno diritto a partecipare all'assemblea i soci aventi diritto al voto che siano in regola col pagamento delle quote e dei contributi sociali e i cui comportamenti non siano in contrasto con gli articoli 8 e 22 del presente statuto.

Ogni socio può essere portatore di una delega. Altri dettagli della partecipazione all'assemblea potranno essere definiti dal Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 15: ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria, convocata almeno una volta all'anno:

- a) approva la relazione del consiglio direttivo sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- b) elegge ogni due anni i componenti del consiglio direttivo senza possibilità di delega;
- c) delibera sull'esame e l'approvazione del rendiconto annuale e del preventivo dell'esercizio successivo;
- d) determina l'ammontare delle quote sociali;
- e) suggerisce i programmi e i progetti da attuare;
- f) decide su tutte le questioni che il consiglio direttivo riterrà opportuno di sottoporre e su quelle proposte dai soci.

L'assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell'associazione.

Le proposte dei soci devono essere rese note almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria.

Le delibere dell'assemblea ordinaria dovranno essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei votanti, quelle di competenza dell'assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

L'assemblea nomina fra i presenti un presidente, un segretario ed eventualmente gli scrutatori; il presidente dell'assemblea è tenuto a constatare la regolarità della convocazione, del diritto di intervento e di voto.

Delle riunioni delle assemblee si redige il relativo verbale, firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 16: CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da un numero compreso tra 5 e 11 persone le quali eleggeranno al proprio interno:

il presidente, il vice presidente, il segretario, e nomineranno il vice segretario, il tesoriere, i due revisori dei conti e i due probiviri.

L'assemblea provvederà a nominare con voto segreto e senza possibilità di delega i componenti del consiglio direttivo; i soci esprimeranno un massimo di due preferenze; le modalità di elezione, il numero di preferenze ed il numero dei componenti del consiglio direttivo potranno eventualmente essere ridefinite dal consiglio direttivo stesso.

In caso di parità i membri eletti votano indicando un numero di preferenze pari ai posti in ballottaggio.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza su tutti gli aspetti di sua competenza.

Il consiglio direttivo elabora eventuali modifiche allo statuto.

Il consiglio direttivo può nominare commissioni di lavoro scelte tra i soci per perseguire l'oggetto sociale.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta ritenuto opportuno su convocazione del presidente.

Il consiglio direttivo potrà riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente lo riterrà opportuno.

Il consiglio direttivo delibera sull'eventuale espulsione dei soci sentita la relazione del collegio dei probi viri oppure la relazione del collegio dei probi viri e del collegio arbitrale.

Il consiglio direttivo potrà essere convocato su richiesta di almeno la metà dei componenti.

Nel caso di perdita della qualifica di socio o di dimissioni di un numero di consiglieri superiore alla metà dei componenti si indurranno nuove elezioni per eleggere i componenti mancanti.

Nel caso di perdita della qualifica di socio o dimissioni di uno o più consiglieri in numero inferiore o uguale alla metà dei componenti il consiglio direttivo nominerà preferibilmente in sostituzione il primo dei non eletti nelle ultime votazioni, e preferibilmente, a seguire a seconda del numero dei dimissionari.

Il Consiglio Direttivo, se lo riterrà opportuno, potrà scegliere anche tra i soci aventi diritto al voto.

Chi si assenterà, non giustificato, a tre sedute consecutive di consiglio direttivo regolarmente convocato sarà considerato dimissionario e, su nomina del consiglio direttivo, verrà sostituito preferibilmente dal primo dei non eletti e preferibilmente a seguire, a seconda del numero dei dimissionari; lo stesso Consiglio Direttivo potrà anche scegliere tra i soci aventi diritto al voto.

Il presidente presiede il consiglio direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Il vice presidente sostituisce il presidente, assumendone i poteri in caso di impedimento o assenza di questo.

Nel caso di perdita della qualifica di socio o di dimissioni del presidente e/o del vice presidente il consiglio direttivo provvederà a nominare al proprio interno il/i sostituto/i.

Articolo 17: ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al consiglio direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti all'organizzazione amministrativa e tecnica dell'associazione.

Tra l'altro il consiglio direttivo:

- a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci, la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere ;
- b) stabilisce la data dell'assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario;
- c) esegue le delibere dell'assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) emana gli eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale
- e) elabora ed approva i programmi organizzativi dell'associazione;
- f) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'assemblea.

Articolo 18: APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEI PROGRAMMI

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio di ogni anno al 31 dicembre dello stesso anno. Entro due mesi dalla chiusura di ogni anno il consiglio direttivo procede alla convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per sottoporre all'approvazione il bilancio preventivo e consuntivo, l'attività svolta ed i programmi e i progetti per l'anno futuro.

Articolo 19: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea straordinaria delibererà la destinazione del fondo sociale, che comunque potrà essere devoluto ad associazioni

senza fine di lucro che perseguono finalità umanitario - sociali.

Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere votato dai tre quarti degli aventi diritto al voto.

Articolo 20: MANDATO PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E RIVALSE

Al fine di perseguire l'oggetto sociale, l'associazione può essere rappresentata, su mandato del consiglio direttivo, da un associato o da un terzo non associato. In ogni caso, eventuali rivalse di terzi nei confronti della persona che ha agito in nome e per conto dell'associazione, in conformità al mandato del consiglio direttivo, saranno soddisfatte dall'associazione stessa.

La difformità da quanto perseguito dall'oggetto sociale e/o l'assenza di mandato da parte del consiglio direttivo renderà nullo quanto affermato nel precedente comma. I soci ed i collaboratori non soci incaricati dal consiglio direttivo a prestare attività a favore dell'associazione hanno diritto ai rimborsi delle spese affrontate per l'esecuzione dell'oggetto sociale previa deliberazione del consiglio direttivo nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 21: ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione, potrà avvalersi, per la miglior realizzazione dell'oggetto sociale, di entrate costituite da:

- a) quote annuali dei soci;
- b) contributi e donazioni dei soci;
- c) contributi e donazioni di persone e di enti pubblici e privati;
- d) quote di iscrizione a iniziative e manifestazioni volte a promuovere la diffusione della cultura dell'educazione fisica, dell'attività motoria e sportiva e dello sport.
- e) Le voci di cui ai precedenti commi contribuiscono a formare il fondo sociale e non potranno essere rese a quanti le hanno liberamente devolute.

Articolo 22: CONTROVERSIE

Ogni controversia che possa sorgere tra i soci per qualsiasi motivo comunque attinente all'attività sociale sarà demandata alla decisione inappellabile di tre soci due dei quali scelti dalle parti ed il terzo, con funzione di presidente, nominato dal consiglio direttivo.

Il collegio arbitrale collabora con i probi viri ed emette le decisioni in accordo con gli stessi.

I membri del collegio arbitrale ed i probi viri giudicano in forma libera quali amichevoli compositori; le loro decisioni sono inappellabili.

L'inottemperanza delle decisioni arbitrali comporterà l'esclusione dall'associazione del socio inadempiente.

Articolo 23: RESPONSABILITA'

L'associazione declina ogni responsabilità per eventuali danni riportati dagli associati o da terzi impegnati nel perseguimento dei fini sociali.

Anna Bequetrini Isabelle Caputo
Giuseppe Giovanni Bedra Alessia
Franco Zucchi D'Agostino